

DIRITTO DI STAMPA

107



## DIRITTO DI STAMPA

Il diritto di stampa era quello che, nell'università di un tempo, veniva a meritare l'elaborato scritto di uno studente, anzitutto la tesi di laurea, di cui fosse stata dichiarata la dignità di stampa. Le spese di edizione erano, budget permettendo, a carico dell'istituzione accademica coinvolta. Conseguenze immediate: a parte la soddisfazione personale dello studente, del relatore e del correlatore, un vantaggio per il curriculum professionale dell'autore, eventuali opportunità di carriera accademica e possibili ricadute positive d'immagine per tutti gli interessati. Università compresa.

La dignità di stampa e, se possibile, il diritto di stampa erano quindi determinati dalla cura formale della trattazione, dalla relativa novità del tema di studio, dall'originalità del punto di vista e magari dai risultati "scientifici" della tesi: e cioè quel "vuoto" che, in via di ipotesi, si veniva a riempire in un determinato "stato dell'arte", e dunque dal valore metodologico, anche in termini applicativi, della materia di studio e dei suoi risultati tra didattica e ricerca. Caratteristica del diritto di stampa, in tale logica, la discrezionalità e l'eccezionalità. La prospettiva di contribuire, così facendo, alla formazione di *élites* intellettuali. Sulla scia di questa tradizione, e sul presupposto che anche l'università di oggi, per quanto variamente riformata e aperta ad un'utenza di massa, sia pur sempre un luogo di ricerca, nasce questa collana Diritto di stampa. Sul presupposto, cioè, che la pubblicità dei risultati migliori della didattica universitaria sia essa stessa parte organica e momento procedurale dello studio, dell'indagine: e che pertanto, ferme restando la responsabilità della scelta e la garanzia della qualità del prodotto editoriale, il diritto di stampa debba essere esteso piuttosto che ridotto. Esteso, nel segno di un elevamento del potenziale euristico e della capacità critica del maggior numero possibile di studenti. Un diritto di stampa, che però comporta precisi doveri per la stampa: il dovere di una selezione "mirata" del materiale didattico e scientifico a disposizione; il dovere di una cura redazionale e di un aggiornamento bibliografico ulteriori; il dovere della collegialità ed insieme dell'individuazione dei limiti e delle possibilità dell'indagine: limiti e possibilità di contenuto, di ipotesi, di strumenti, di obiettivi scientifici e didattici, di interdisciplinarietà. Un diritto di stampa, che cioè collabori francamente, in qualche modo, ad una riflessione sulle peculiarità istituzionali odierne del lavoro accademico e dei suoi esiti.

Questa Collana, dunque, prova a restituire l'immagine in movimento di un laboratorio universitario di studenti e docenti. E l'idea che alcuni dei risultati più apprezzabili, come le tesi di laurea prescelte, possano mettersi nuovamente in discussione mediante i giudizi e gli stimoli di studiosi competenti.





*Classificazione Decimale Dewey:*  
**365.65 (23.) DETENUTI. LAVORO**

ANTONINO NICOSIA

# IL LAVORO IN CARCERE

*Postfazione di*

GIOACCHINO ONORATI





©

ISBN  
979-12-218-1906-9

PRIMA EDIZIONE  
**ROMA 7** LUGLIO 2025

Cambiamento  
«... e il fenomeno più importante  
della storia umana...»

Luciano Canfora



## INDICE

13 *Premessa*

17 **Capitolo I**

La cornice costituzionale e sovranazionale

1. Essere e dover essere nell'esecuzione penitenziaria, il cimitero dei vivi, 17 – 2. Fondamento e funzione della pena, 22 – 3. La pena inflitta e il superamento del carcere, 28 – 4. Origini del carcere, 30 – 5. Rinascimento e carcere, 32 – 6. Cesare Beccaria precursore delle nuove teorie penitenziarie, 35 – 6.1. L'Illuminismo, 35 – 6.2. “Dei delitti e delle pene”, 36 – 7. Il significato politico-filosofico del modello panottico secondo Foucault, 38 – 8. La frammentarietà del panorama carcerario italiano, 41 – 9. Le carceri nel Lombardo-Veneto: “Le mie prigionie” di Silvio Pellico, 42 – 10. Dall'Unità d'Italia al Regolamento del 1891. L'affermazione del diritto penitenziario come scienza autonoma, 44 – 11. Il Regolamento carcerario del 1931, 46 – 12. Dall'Assemblea Costituente alle Riforme degli anni '80, 47 – 13. Il Codice di procedura penale italiano, 48 – 14. Lo studio dei fenomeni e la sociologia della devianza, 49

53 **Capitolo II**

Il lavoro in carcere oggi

1. Formazione e lavoro: i risultati di un'indagine nel carcere, 53 – 2. Il cedolino paga di un lavorante, 54 – 3. Indennità di disoccupazione per i lavoratori detenuti, 58 – 3.1. L'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI), 58 – 3.2. La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI), 58 – 3.3. La DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione, 59 – 4. Il riconoscimento della NASPI ai detenuti, 60 – 5. Gli argomenti trattati nelle sentenze, 61 – 6. Il progetto “Recidiva Zero”, 65 – 7. Il senso del lavoro, 67 – 8. Caratteristiche

ed opportunità di lavoro e rieducazione, 69 – 9. Integrazione tra formazione e lavoro, 69 – 10. Finalità generali di un modello d'intervento per sviluppare il lavoro e superare il carcere, 71 – 11. Obiettivi dell'intervento integrato di formazione e lavoro, 72 – 12. Ipotesi sull'impianto macrometodologico della formazione integrata al lavoro, 74 – 13. Ipotesi di contenuti privilegiati da sviluppare nell'intervento formativo, 75 – 14. Ipotesi sulla sequenza ottimale dell'iter formativo: struttura e azioni, 77 – 15. Distribuzione del tempo formativo, 77 – 16. Iter ottimale del processo di integrazione formazione - lavoro, 78 – 17. Lavoro carcerario e lavoro intellettuale in carcere, 80 – 18. Rassegna stampa, 83

87 **Capitolo III**

Aspetti socio-comunicativo relazionali della condizione detentiva. “L'indagine statistica e il lavoro dentro le mura”

1. Condizione detentiva, 88 – 2. Vita quotidiana: aspetti comunicativo-relazionali, 91 – 2.1. Il questionario ai detenuti di Voghera, 91 – 2.2. Il questionario ai detenuti di Vicenza, 104

111 **Capitolo IV**

I progetti per l'inserimento sociale e lavorativo

1. Polo Universitario delle Arti e della Cultura, 107 – 2. Il Progetto Polo Universitario delle Arti e della Cultura, 108 – 2.1. Finalità del progetto, 108 – 2.2. Ipotesi di finanziamento, 110 – 2.3. L'obiettivo del progetto, 111 – 2.4. Organizzazione interna, 113 – 3. Il progetto correlato – Progetto “Abbatere le mura”, 113 – 3.1. L'idea progettuale, 114 – 3.2. Le amministrazioni proponenti, 115 – 3.3. Modalità esecutive, 117 – 3.4. Sviluppo del progetto, 117 – 4. Polo Universitario delle Arti e della Cultura - casa circondariale Voghera e Vicenza, 120

123 *Appendice normativa*

125 *Ringraziamenti*

127 *Bibliografia*

129 *Postafazione di GIOACCHINO ONORATI*

## PREMESSA

L'impossibilità di garantire una pena rispettosa della dignità umana e realmente funzionale al reinserimento sociale delle persone condannate e premesso che il carcere non è la sola possibile risposta per tutelare gli interessi della collettività, trattandosi inoltre di una delle soluzioni più costose e disumane, è necessario pensare all'alternativa, un processo di civiltà e democrazia che possa superare il carcere.

È assolutamente necessario iniziare a superare la pena detentiva come aveva previsto la riforma Cartabia e secondo quanto avviene in tutti i sistemi penali.

Ho visitato le carceri nelle diverse modalità, da radicale ho effettuato le periodiche visite ispettive, da assistente parlamentare ho effettuato delle vere ispezioni sindacali, da docente sono intervenuto per la progettazione e la direzione di corsi di formazione, ho insegnato informatica ed educazione civica, ho diretto una sartoria, un corso di musicoterapia per donne detenute e un corso di lettura ad alta voce, adesso mi ritrovo prigioniero da cinque anni e ho dovuto lottare tanto per partecipare al Corso di laurea e grazie a Gioacchino Onorati e alla straordinaria disponibilità della dott.ssa Susanna Cancellieri e, ho potuto completare il percorso di studi, ma rimane ancora da completare il percorso intellettuale attraverso il lavoro di stesura di manuali pedagogici commissionati da Aracne editrice.

È ormai accertato che il carcere non può realizzare gli scopi dettati dalla nostra Costituzione. La costruzione di nuovi istituti penitenziari

è ormai ipotesi tardiva, bisognava pensarci trenta anni addietro, ormai è necessario superare la carcerazione con nuovi progetti e nuove modalità pedagogiche ed educative per rieducare e reinserire nella società attraverso la formazione e il lavoro, chi ha violato le leggi dello Stato, ma soprattutto bisogna assolutamente evitare le carcerazioni preventive che devastano donne e uomini, presunti innocenti.

Il mio modello fornisce tutte le migliori garanzie affinché chi è in attesa di un processo o una sentenza, possa liberamente partecipare a percorsi propedeutici e se dovesse essere condannato potrà proseguire quel percorso senza passare mai dal carcere, evitando la privazione di tutte le libertà, da quella fisica, mentale, affettiva e lavorativa, evitando la quotidianità carceraria, priva di spazi adeguati, diritti e rispetto, umanità e dignità, priva di trattamento attraverso la formazione e il lavoro.

Il carcere di domani dovrà accogliere i pochissimi detenuti incompatibili con le pene alternative della riforma che ho sempre immaginato, solo per mancanza di volontà rispetto al processo di rieducazione o per l'elevato spessore criminale. La persona, fuori dal carcere dovrà essere accompagnata grazie anche all'azione del privato sociale a piena realizzazione della cittadinanza e al riconoscimento dei suoi diritti, riacquistando il senso dei propri doveri di solidarietà politica e civile nei confronti della comunità di cui fa parte.

Carceri con pochi detenuti, ricche di risorse per raggiungere gli obiettivi prefissati dai principi costituzionali e pene alternative per tutti gli altri che vorranno attraverso la formazione e il lavoro, guarire dalla devianza, restituendo a loro stessi e alla società più dignità.

Il Consiglio d'Europa segnala che in Italia per ogni 100 posti disponibili ci sono 134 detenuti, ma non considera che comunque gli spazi disponibili nelle celle sono sotto i 3 metri quadrati, il calcolo purtroppo è falsato, servirebbero più controlli e per spingere le riforme, si dovrebbe attuare il numero chiuso. Tra i paesi europei solo alcuni, come l'Ungheria, la Svezia, la Finlandia, la Danimarca dichiarano meno detenuti rispetto i posti disponibili. La Svezia su 100 posti ne occupa 98.

Ho deciso di svolgere la tesi sul lavoro dei detenuti perché ritengo che il trattamento per la rieducazione e il reinserimento sociale

passa solo attraverso lo studio e il lavoro, un lavoro che permette di affrontare meglio il quotidiano carcerario, allontana l'ozio, salva vite e garantisce il presente e il futuro della persona detenuta e dei suoi familiari.

Sono pochi gli esempi di lavoro penitenziario professionalizzante, nelle carceri italiane sono pochissime le cooperative e le aziende che danno lavoro ai detenuti, quelle poche realtà dimostrano che il lavoro carcerario rieduca, riduce la recidiva e garantisce un futuro fuori le mura.



## CAPITOLO I

### LA CORNICE COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE

SOMMARIO: 1. Essere e dover essere nell'esecuzione penitenziaria, il cimitero dei vivi, 17 - 2. Fondamento e funzione della pena, 22 - 3. La pena inflitta e il superamento del carcere, 28 - 4. Origini del carcere, 30 - 5. Rinascimento e carcere, 32 - 6. Cesare Beccaria precursore delle nuove teorie penitenziarie, 35 - 6.1. L'Illuminismo, 35 - 6.2. "Dei delitti e delle pene", 36 - 7. Il significato politico-filosofico del modello panottico secondo Foucault, 38 - 8. La frammentarietà del panorama carcerario italiano, 41 - 9. Le carceri nel Lombardo-Veneto: "Le mie prigioni" di Silvio Pellico, 42 - 10. Dall'Unità d'Italia al Regolamento del 1891. L'affermazione del diritto penitenziario come scienza autonoma, 44 - 11. Il Regolamento carcerario del 1931, 46 - 12. Dall'Assemblea Costituente alle Riforme degli anni '80, 47 - 13. Il Codice di procedura penale italiano, 48 - 14. Lo studio dei fenomeni e la sociologia della devianza, 49

#### **1. Essere e dover essere nell'esecuzione penitenziaria, il cimitero dei vivi**

Da quanto precede non è difficile cogliere un dato particolarmente significativo. La storia della "questione penitenziaria" dimostra che, nel nostro Paese, vi è sempre uno scarto, di entità mutevole nel tempo, tra le norme costituzionali e sovranazionali, da un lato, e la disciplina legislativa dell'esecuzione penitenziaria, dall'altro, nonché tra questa e la realtà carceraria.

Il primo tipo di divario, presumibilmente, dipende dal fatto che essendo il legislatore, a differenza del Costituente e degli organismi sovranazionali, preoccupato di acquisire consenso elettorale, spesso ravvisa nell'uso demagogico del magistero punitivo lo strumento più efficace per procurarselo: in presenza di una recrudescenza della criminalità, non importa se effettiva o percepita, diviene tentazione poco resistibile per la politica quella di imboccare la via meno impegnativa ed

elettoralmente più redditizia dell'inasprimento sanzionatorio e del rigore carcerario, propagandati quali strumenti per contrastare la criminalità. Come dimostrano storia, statistiche e buonsenso, si tratta di fallace promessa. Fallace, ma spesso destinata a far presa sull'opinione pubblica e preziosa per procacciare consensi. Pur di perseguire questo obiettivo, il populismo penale, cioè l'uso demagogico della risposta sanzionatoria dello Stato, non si fa scrupolo di esondare dall'alveo della Costituzione e della Convenzione europea. L'unica contropinta, allora, come possiamo costatare anche nel tempo presente, è rappresentata dalle pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, sia pure in modo asistemático ed episodico, faticosamente ripristinano gli argini della superiore legalità.

Di differente natura il secondo tipo di discostamento e le sue cause.

Da sempre il quotidiano carcerario è lontano dal suo dover essere.

«**Bisogna aver visto**» ammoniva più di un secolo fa, era il 1904, **Filippo Turati, definendo le carceri il "cimitero dei vivi"**. Non varrebbe obiettare che allora esisteva soltanto un regolamento penitenziario: il j'accuse di Turati venne ripreso da Piero Calamandrei, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in un celebre discorso alla Camera dei deputati nel 1949, nel quale denunciò con forza la permanente inciviltà dello stato delle patrie galere. Né le cose sono cambiate dopo l'approvazione nel 1975 dell'ordinamento penitenziario, tra i più avanzati del mondo occidentale, se un autorevole penalista del tempo, Franco Bricola, ne denunciava l'ineffettività. Vedremo subito come purtroppo il problema abbia conservato una sua cronica attualità. Si potrebbe far osservare che uno iato tra la legalità formale e il fenomeno della vita sociale da essa regolato si registra quasi in ogni settore.

Ad esempio, per restare nell'ambito dell'esercizio del potere punitivo, è innegabile che tra la disciplina normativa del processo penale e l'esperienza giudiziaria vi sia un significativo scarto; ma è uno scarto visibile e denunciabile dalla collettività. Il mondo del carcere, invece, vive in un cono d'ombra, al di fuori dell'angolo visuale dell'opinione pubblica e, quindi, del suo controllo; è un mondo chiuso in cui illegalità, prevaricazioni e arbitri rimangono lontani da qualsiasi forma di vigilanza democratica. Le uniche possibilità di riavvicinare la condizione carceraria a ciò che normativamente dovrebbe essere sono legate, in generale, alla funzione

di controllo e di denuncia assegnata al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e, in ambito sovranazionale, al C.P.T., nonché, nei singoli casi, alla facoltà, oggi riconosciuta al detenuto, di invocare la tutela giurisdizionale in presenza di una violazione dei suoi diritti, rivolgendosi alla magistratura di sorveglianza o, come *extrema ratio*, alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'esperienza di quest'ultimo decennio si è incaricata purtroppo di dimostrare la fondatezza delle considerazioni che precedono, registrando preoccupanti divari tra fonti costituzionali e legislazione penitenziaria, come pure forse ancor più inaccettabilmente, di certo ancor più insidiosamente — tra questa e la realtà carceraria. A più di settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, che, come abbiamo ricordato, vieta «trattamenti contrari al senso di umanità», la situazione delle nostre prigioni ha registrato un sovrappiombamento di tale gravità che la Corte europea dei diritti dell'uomo, dopo aver condannato il nostro Paese con una pronuncia che avrebbe dovuto fungere da umiliante monito affinché si rimediasse rapidamente ad una situazione carceraria così palesemente indegna di un uomo, emise una sentenza pilota che condannava l'Italia per la violazione dell'art. 3 C.e.d.u. («Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti»). Lo scostamento tra il dover essere normativo e l'effettiva condizione carceraria aveva raggiunto un'inaccettabile e strutturale ampiezza, resa ancor più intollerabile dal fatto che il nostro ordinamento non offriva ancora al condannato alcuno strumento giuridico con cui far valere per via giudiziaria la violazione del suo diritto a non subire un trattamento inumano.

*Nihil sub sole novum*, dunque. Tuttavia, questi ultimi anni hanno anche registrato un interessante elemento di novità. Significativo il fatto che, dopo la sentenza Torreggiani, il Parlamento abbia approvato una legge delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario con l'intento di apportarvi modifiche rivolte a restituire "effettività" alla funzione rieducativa; si prese dunque atto che l'esecuzione della pena nel nostro Paese era scivolata verso abissi di intollerabile degrado soprattutto a causa della inadeguata, troppo flebile e discontinua realizzazione della funzione rieducativa della pena.

Ma si comprese anche, ancor più significativamente, che limitarsi a un intervento normativo non sarebbe bastato: decenni di "scorriere

legislative” nel nome di istanze securitarie, ogni volta presentate come indifferibili, inducevano a dubitare della possibilità che le novità introdotte potessero resistere nel tempo, se non protette da un forte e diffuso consenso sociale.

E verosimilmente con questa consapevolezza che il Ministro della giustizia del tempo ha voluto affiancare alla riforma legislativa una iniziativa inedita: gli Stati generali dell'esecuzione penale (i cui lavori si sono svolti dal maggio 2015 all'aprile 2016). Per quasi un anno la complessa problematica della pena, specie nella sua esecuzione carceraria, è stata al centro di analisi e di dibattiti, coinvolgendo studiosi e operatori del settore, interpellando i diversi portatori di interessi. Si è cercato al contempo di promuovere una sorta di “ascolto democratico”, che riuscisse a coinvolgere il più possibile la società civile e fosse aperto anche a coloro che l'esperienza carceraria stavano vivendo o avevano già vissuto. Una tale mobilitazione culturale e sociale, poi, avrebbe dovuto anch' essa contribuire alla piena realizzazione della delega per la riforma penitenziaria sotto un duplice profilo: formulando interessanti suggerimenti per l'elaborazione della normativa di attuazione e promuovendo una nuova, diffusa sensibilità culturale; perché, per restituire effettività alla funzione rieducativa della pena, c'era bisogno di una società avvertita dei benefici che potrebbe ricevere dalla difficile opera di recupero e di ri-accoglienza di un cittadino che se ne è allontanato: nessuna novità legislativa farà mai presa sulla realtà, infatti, se prima le ragioni che la ispirano non avranno messo radici nella coscienza civile del Paese.

L'esperienza degli Stati generali ha lasciato una cospicua raccolta di analisi, comparazioni, proposte, di articolati normativi, senza però essere riuscita — per la rapida involuzione del clima politico — a conseguire compiutamente i suoi obiettivi. Anche l'esercizio della Delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario, che doveva costituirne il naturale “sbocco normativo”, ha finito per risentire pesantemente del tornante culturale che la politica stava imboccando: intimidite da un populismo securitario, che stava e sta imperversando non soltanto in Italia, le forze politiche che avevano promosso e sostenuto l'inedito impegno riformatore non ebbero la determinazione di portarlo a termine; la maggioranza che inaugurò la XVIII legislatura espunse dal disegno riformatore le innovazioni più qualificanti vòlte a dare effettività all'art.